



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BELLAGAMBA | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CIACCI | ANTONIO GIOVANNI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MAUCERI | ATTILIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 223/14

UDIENZA DEL

08/05/2014

ore 15:00

SENTENZA

N°

1627/8/14

PRONUNCIATA IL:

8.5.2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 4 SET 2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

- dell'appello per revoca iscritto nel R.G.A. con n. 223/14 depositato il 05/02/2014
- avverso la sentenza n. 153/8/12 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dai ricorrenti:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]


Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R5F03RV00303/2008 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R5F03RV00303/2008 IRAP 2005

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Il Segretario
(Luciano)

[Signature]



Ritenuto in fatto

Si verte in materia di ricorso per revocazione ex art. 395 n° 4, c.p.c., come richiamato dall'art. 64 d.lgs. 546/92.

Il giudizio trae origine da un avviso di accertamento conseguente un PVC determinante un maggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP di € 80.629,31.

Il ricorso del Contribuente era stato accolto dalla CTP di Firenze, riformata parzialmente a seguito dell'appello dell'Ufficio e ricorso per cassazione dal Contribuente medesimo che aveva anche proposto ricorso per revocazione per l'errore in cui i Giudici d'appello sarebbero incorsi relativamente ad una sopravvenienza passiva ed alle fatture della [redacted].

Si costituisce l'Ufficio ritenendo inammissibile il ricorso perché riferito a fatti e documenti già analizzati nella precedente fase di appello ed oggetto della sentenza ricorso per Cassazione ed ancora sub iudice; se, peraltro, afferma l'Ufficio, è ammesso che una stessa sentenza possa essere ricorso per cassazione e per revocazione è invece inammissibile che i profili di censura dedotti nella revocazione siano diversi da quelli dedotti in sede di legittimità.

In proposito viene richiamata giurisprudenza, anche tributaria, a sostegno.

Quelli lamentati dal Contribuente non sarebbero errori di fatto ma differenti argomentazioni giuridiche.

Osserva

Come noto la revocazione è ammissibile, ex art. 395 n4, c.p.c. in presenza di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione viene a fondarsi sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. L'errore in questione deve, innanzitutto, avere quale oggetto la percezione dei fatti e non investire la valutazione giuridica di essi, inoltre non deve essere un errore di giudizio dovendo essere cioè estraneo al procedimento logico in base al quale il giudice è giunto all'affermazione, alla negazione o alla valutazione di un determinato fatto.

La revocazione, peraltro, presenta, come istituto, una netta distinzione tra fase rescindente, che mira a togliere di mezzo la sentenza impugnata, e fase rescissoria che mira a sostituire la decisione revocata con un'altra decisione di merito. Entrambe queste fasi sono affidate al medesimo giudice, confluyendo anche nella medesima sentenza. Al pari di ogni altra impugnazione, la revocazione costituisce, secondo parte della dottrina, un rimedio contro le ingiustizie della sentenza¹.

Dall'esame dei motivi e della identificazione dei provvedimenti impugnabili si deduce che la causa che ne determina l'ingiustizia è esterna al processo o al procedimento logico-giuridico di formazione della sentenza.

Nella specie il ricorso appare riferito a fatti e documenti già analizzati nella precedente fase di appello ed oggetto della sentenza ricorso per Cassazione ed ancora sub iudice, quindi deduce a fondamento non fatti la cui verità è esclusa o fatti veri non considerati tali, ma valutazioni afferenti i fatti di causa riservate, fra l'altro, all'attuale fase di legittimità.

Il ricorso appare, quindi, inammissibile e come tale deve essere respinto.


La peculiarità della fattispecie induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Firenze, addì 08 maggio 2014.

Il Relatore



Il Presidente

